

CONTRATTO D'APPALTO - N. 3600001956

SELEZIONE LAVORI N. 4386_RDO_6769

OGGETTO: AQ3667: PNRR M2C4 I4.2_165: Lavori di sostituzione condotta idrica via livornese, Loc. Staffoli Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)

discendente dall'Accordo quadro 3667 – CIG B412961A6F avente ad oggetto lavori di *“Costruzione, ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque S.p.A.”*

CIG INTERVENTO **B82022F54C**

CUP **F37J22000010007**

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970, raccolta n. 19764 del 19.06.2019

E

F.LLI COLIBAZZI SRL, con sede in Via del Castelluccio, 32 – 50054 Fucecchio (FI), Partita IVA Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze, C.F. 03892750484 rappresentata dalla legale rappresentante Sig. Colibazzi Gino, nato a Monte San Martino (MC) il 09.03.1954 Codice fiscale CLBGN154C09F622Q Il quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri attribuiti dallo statuto sociale denominata di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”

PREMESSO CHE

1. ACQUE S.p.A., ha stipulato con l'operatore economico sunnominato, un accordo quadro relativo all'appalto nr. 3667, nel quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente affidare a favore dell'appaltatore durante il periodo di validità del suddetto accordo quadro, ed inerenti lavori di *Costruzione, ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque S.p.A.* ed in particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalità di esecuzione;

2. che l'affidamento "AQ3667: PNRR M2C4 I4.2_165: Lavori di sostituzione condotta idrica via livornese, Loc. Staffoli Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)" è stato oggetto di riapertura del confronto competitivo tra gli aggiudicatari dell'accordo quadro di cui in oggetto n. 3667;
3. che il sunnominato operatore economico è risultato primo nella graduatoria della selezione, avendo offerto un ribasso unico su elenco prezzi – totale rispetto al ribasso predefinito di partenza dell'8,46% - pari al 13,69% quindi corrispondente ad un importo contrattuale – comprensivo di oneri per la sicurezza - di euro 229.052,66 escluso I.V.A.

L'importo è stato ottenuto applicando all'importo progettuale pari ad euro 243.442,85 esclusi gli oneri della sicurezza pari ad euro 18.937,14 il ribasso offerto dall'aggiudicatario pari al 13,69% e sommando alla cifra ottenuta gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

4. l'appaltatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali è stata compiuta la verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/23
5. il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto "Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione

delle perdite idriche” CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio 2024 nelle proposte di finanziamento “ammesse e finanziate III finestra temporale” relative alla linea d’investimento del PNRR M2C4-I4.2_165 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Atto d’Obbligo approvato con Decreto Direttoriale n. 458 del 7 agosto 2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 agosto 2024 al n. 3260. La parte non finanziata dalla predetta linea di investimento, viene coperta dalle risorse interne della stazione appaltante.

6. in sede di stipulazione dell’accordo quadro, nei confronti dell’appaltatore è stata verificata, a mezzo del FVOE 2.0 e/o tramite richieste dirette agli enti preposti, l’assenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/23 i quali sono stati rinnovati e sono in corso di validità;
7. per l’appaltatore non sussistono gli impedimenti di cui al D.lgs. n. 159/2011 all’assunzione del presente rapporto contrattuale in forza di iscrizione dell’impresa alla White List tenuta dalla Prefettura competente per territorio ed in corso di validità;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. La documentazione tecnica di riferimento è la seguente:

- a. la documentazione tecnica allegata all'accordo quadro di cui al precedente appalto 3667;
- b. il documento integrativo al Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, relativa alla procedura di affidamento e la documentazione tecnica allegata riferita all'intervento specifico di cui in oggetto, da intendersi qui integralmente richiamata.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a 229.052,66 escluso I.V.A. di cui:
- a. Lavori veri e propri € 210.115,52

- b. Attuazione dei piani di sicurezza € 18.937,14
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale
 3. Il contratto è stipulato "misura", per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 4, comma 2, depurati del ribasso di aggiudicazione della procedura rinegoziata, pari al 13,69%

Articolo 4 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale da tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo, come specificati al precedente articolo 2, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari (prezzario allegato al Capitolato dell'Accordo Quadro) ai quali si applica il ribasso contrattuale del 13,69%

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Fanno parte inoltre del contratto il disciplinare della selezione, il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi allegati e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore.

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e adempimento relativo all'appalto dei lavori in oggetto, a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
006301.FI00@infopec.cassaedile.it
2. L'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
3. L'esecutore si impegna ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).
4. La Committente verificherà l'idoneità del personale di cui sopra a proprio insindacabile giudizio e si riserva il diritto di esigerne il cambiamento immediato con motivata comunicazione all'appaltatore.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
6. Le parti convengono – come riferimento contrattuale – che per quanto riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, l'impresa sarà tenuta al rispetto delle norme elencate all'art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori compete all'esecutore che ne assume ogni responsabilità civile e penale.
7. L'esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
 - ✓ all'effettuazione dei rilievi tracciati;
 - ✓ all'impiego di materiali idonei;
 - ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

✓ al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

8. L'esecutore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all'accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

10. Qualora l'esecutore- previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 8 - subappaltasse l'opera, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso al cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

11. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Di norma la stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente contratto; i lavori dovranno comunque essere iniziati entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, secondo quanto previsto agli articoli I.VII.1 del capitolato speciale d'appalto.
2. La disciplina della consegna dei lavori è quella fissata all'art. I.VII.1 capitolato speciale d'appalto; in merito al recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori per fatto o colpa della Committente, si rinvia alla normativa di riferimento. Resta inteso che, in difetto di istanza di recesso, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal

relativo certificato che sarà redatto assumendo come riferimento il contenuto previsto all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, trasmetterà alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.
5. La Committente si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Saranno altresì applicabili al presente contratto le previsioni di cui agli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 36/23 in materia di tempo per l'ultimazione dei lavori e sia le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro che del Documento Integrativo al Capitolato in materia di penali per il ritardo.

Articolo 7 – Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di anticorruzione.

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia

ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di quanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.

2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.
4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il CIG DERIVATO del presente contratto è il seguente: **B82022F54C** ed il CUP è il seguente: F37J22000010007

5. L'appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati, mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG DERIVATO **B82022F54C** ed il CUP F37J22000010007 al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. **B82022F54C**, dallo stesso comunicato.
7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del

bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. I.VIII.14 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro nonché all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/23, nonché dall'art. 6 dell'allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì,

divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 9 – Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 8 del presente contratto, qualora abbia presentato in fase di riapertura del confronto competitivo dell'intervento apposita dichiarazione nei limiti di quest'ultima, l'appaltatore può avvalersi di terzi contraenti per l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, attraverso l'istituto del subappalto. La disciplina del subappalto è normata dall'art. 119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui discende il presente affidamento: a) le lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente devono essere eseguite in misura superiore al 50% dall'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte; b) le categorie scorporabili possono essere subappaltate per l'intero.
nel caso in cui in fase di riapertura del confronto competitivo l'appaltatore non abbia dichiarato la volontà di voler subappaltare parte delle lavorazioni, un'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto presentata in corso di esecuzione del contratto sarà negata.
2. Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene

inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore – subappaltatore, corre l'obbligo in capo all'appaltatore di presentare, in occasione di ciascun SAL, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore a comprova dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel CSA dell'accordo quadro.

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'appaltatore assume l'impegno a presentare alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio del presente contratto la cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 13,69% dell'importo del presente contratto, in quanto il ribasso di aggiudicazione è pari al 13,69%; la somma garantita dovrà quindi essere pari ad Euro 31.357,31, salvo le riduzioni di legge.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Committente completamente sollevata.
6. Sarà applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.
7. L'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 11 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
2. L'esecutore assume la piena responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
3. In conformità all'art. I.I.2 e I.VI.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore assume l'impegno di presentare alla stazione appaltante, 10 giorni prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori, la polizza CAR che deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con i seguenti massimali: danni, pari all'importo contrattuale, ovvero ad Euro 229.052,66; RCT, Euro 500.000,00 valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 12 – Penale per i ritardi

1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno applicate le penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le modalità descritte in tale documento.
2. E' comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del danno per l'eventuale inadempimento.

Articolo 13 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 121 del D.lgs. 36/23.

Articolo 14 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all'appalto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 29.

Articolo 15 – Contabilizzazione dei lavori; Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e modalità fatturazione

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d' Appalto.

2. I corrispettivi ed i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo gli stati di avanzamento di cui al “Documento integrativo al Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro”, e nei termini previsti dall’art. I.VIII.11 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro, ovvero: il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico di progetto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL; la Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. Il conto finale dei lavori sarà effettuato secondo quanto previsto dall’art. I.VIII.11 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’Accordo Quadro.
4. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l’accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017 e ss.mm.ii., tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.

In caso di fornitori residenti in paesi UE ed extra UE il documento fiscale dovrà essere trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo protocollo.fornitori@acque.net.

Per questi ultimi il file pdf contenente il documento fiscale deve essere unico. Per ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non è possibile nel pdf allegare ulteriori documenti. Se necessario inviare altri documenti di corredo attraverso una comunicazione (pdf) separata richiamando nell'oggetto il documento fiscale di riferimento.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA del committente.

Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la società committente, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R.

633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione:

“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.

Di conseguenza, la società committente provvederà a:

- pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità concordate;
- versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

Le disposizioni in materia di “Split Payment” non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all’interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto.

Articolo 16 – Revisione dei prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalità disciplinate nel capitolato speciale di appalto dell’Accordo quadro I.VIII.12, punto 4), e nell’art. 60 del D.lgs. 36/23.
2. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma del codice civile.

Articolo 17 – Variazioni al progetto.

1. Fermo restando che l’appaltatore non può apportare alcuna modifica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 120 del D.lgs. 36/23 e nelle eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.

2. L'appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione saranno compilati ed emessi secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/23, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:
 - a. frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;

- c. manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento nell'esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- i. qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;

- l. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - m. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - n. recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni;
 - o. violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. e della Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 di cui all'art. 25 del presente contratto,
 - p. in caso di perdita del finanziamento PNRR per fatto imputabile all'appaltatore e/o al subappaltatore,
 - q. ogni altra ipotesi prevista all'art. I.X.4 del Capitolato Speciale d'Appalto
3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.
4. È fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio da altre imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei

lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verrà addebitato all'appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei lavori già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei lavori e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 11 comma 6 del

D.lgs. 36/23, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 11 commi 5 e 6 e all'art. 119, comma 7, del D.lgs. 36/23
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Committente applicherà il disposto dell'art. 11, commi 5 e 6 del D.lgs. 36/23.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. La Committente ha verificato le regolarità contributiva mediante l'acquisizione sul portale INAIL del "Durc On Line", in corso di validità alla data di stipulazione del presente atto.
6. l'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.

7. Il pagamento della ritenuta dell'0,5% a garanzia delle inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, dalla cui emissione decorrono i termini di pagamento come previsti nel capitolato speciale di appalto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/23).
8. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
9. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche a quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 23 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attività di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla Committente.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. Prima dell'inizio dei lavori, la stazione appaltante verificherà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, sulla base dell'esame della documentazione ad essa richiesta.

5. Qualora l'impresa non ottenesse l'idoneità di cui al precedente punto 4), il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 24 – Danni di forza maggiore.

1. Le parti assumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti da forza maggiore la disciplina prevista all'art. **I.VII.17** del Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro.

Articolo 25 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici nei settori speciali compatibile.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 19, lett. o).

Articolo 27 – Privacy e Riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro, di cui all'appalto 3667.

Articolo 28 – Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. È onere dell'appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, attraverso il versamento da effettuare con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" F24 ELIDE la cui ricevuta deve essere inviata alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. **L'importo dell'imposta di bollo è par ad euro 120,00_.**
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.
7. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
8. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile unico di progetto Ing. Roberto Cecchini

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

L'Impresa F.LLI COLIBAZZI SRL

Sig. Colibazzi Gino

Il sottoscritto Sig. Colibazzi Gino, in qualità di Legale Rappresentante della **F.LLI COLIBAZZI SRL** con l'apposizione della firma digitale dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29.

L'Impresa F.LLI COLIBAZZI SRL

Sig. Colibazzi Gino